

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

STATUTO

Delibera n. 6 del 7/5/2005.

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Comunità di Peschiera Borromeo è costituita dai residenti nel territorio comunale, così come definito nell'art.5 del presente Statuto, nonché da coloro che in tale ambito abbiano rapporti ed interessi certi e continuativi per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi pubblici comunali.
2. La Comunità locale è autonoma ed ispira il proprio auto-governo secondo i principi della normativa dell'Unione Europea, della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione, e secondo i principi, i poteri e gli istituti contenuti nel presente Statuto e nei regolamenti in esso previsti.

Art. 2

Modalità

Il Comune di Peschiera Borromeo, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura gli interessi generali della propria Comunità locale:

- a) ne cura e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, puntando in particolare, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, alla difesa dei ceti sociali più deboli, al superamento delle discriminazioni di fatto esistenti anche fra i sessi e determinando, attraverso azioni positive, condizioni di pari opportunità;
- b) ne tutela il territorio e l'ambiente contemperando lo sviluppo sociale e la salvaguardia delle condizioni ambientali;
- c) ne promuove e garantisce la partecipazione, in forma singola o associata, alle scelte amministrative, politiche, culturali, sociali ed economiche.

Art. 3

Programmazione

Gli strumenti essenziali, alla base dell'azione del Comune, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art.2, sono:

- a) la programmazione, che dovrà rappresentare il metodo primario per una gestione efficiente ed efficace;
- b) la partecipazione dei cittadini sulle questioni rilevanti di indirizzo generale, sia a fini di orientamento sia di verifica;
- c) l'informazione ai cittadini, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Art. 4

Le funzioni del Comune

1. Il Comune esercita competenze e funzioni con riferimento all'ambito di interesse locale.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dallo Stato e dalla Regione.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente s'ispira al principio di sussidiarietà; a tale scopo il comune assicura che il loro esercizio si espliciti anche attraverso attività che cittadini e formazioni sociali siano capaci di svolgere adeguatamente.
4. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo le leggi e nel rispetto dei principi del presente Statuto.
5. Con medesimo criterio sono esercitate le funzioni dello Stato e della Regione organizzate a livello locale.
6. Le funzioni conferite di cui al comma 2 possono essere esercitate solo a seguito dell'assicurazione delle risorse necessarie da parte dello Stato o della Regione.

Art. 5

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è formata dai seguenti aggregati urbani storicamente denominati: Bellaria, Bellingera, Bettola, Canzo, Foromagnolo, Linate, Longhignana, Mezzate, Mirazzano, Palazzetto, Peschiera, S. Bovio, S. Felice, S. Felicino, Zelo.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 23,49 e confina con i Comuni di: Milano, Segrate, Pioltello, Pantigliate, Mediglia, S. Donato Milanese.
3. Il Comune di Peschiera Borromeo fa parte del Parco Agricolo Sud Milano secondo la Legge Regionale 23.04.1990 n.24.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Bettola, che è il capoluogo.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale.
6. Le eventuali modificazioni della circoscrizione territoriale comunale sono approvate con legge regionale, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune

Art. 6

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Un addetto di categoria non inferiore alla C cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di quest'ultimo, il Segretario Generale ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Al fine di garantire a tutti i cittadini adeguata informazione, con apposito regolamento sulla partecipazione, sono previste ulteriori forme di pubblicità sull'attività del Comune, fra le quali anche l'inserimento nel sito internet del comune, ove istituito.

Art. 7

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 Agosto 1966, nonché con il titolo di città riconosciuto con Decreto del presidente della Repubblica in data 6 Agosto 1988, e con il titolo di Comune d'Europa.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 5 Agosto 1966.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono consentiti solo previa autorizzazione del Sindaco.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI

CAPO I ORDINAMENTO

Art. 8 Norme generali

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi le funzioni di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. Al fine di realizzare condizioni di effettiva eguaglianza tra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, in ogni Organo Collegiale la cui nomina spetti ad organi di governo del Comune, nelle istituzioni, nelle aziende speciali e nelle società di capitale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 Elezione Pubblicità delle spese elettorali

1. L'elezione, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono disciplinate dalla legge.
2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale deve presentare al Segretario Comunale, non oltre cinque giorni dall'inizio della campagna elettorale, una dichiarazione preventiva concernente i contributi finanziari, i mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo impegnati a sostegno della propria campagna. Nella dichiarazione devono essere elencati i nominativi delle persone, delle associazioni e delle società che finanziano o altrimenti sostengono la campagna elettorale .
3. Entro dieci giorni dall'avvenuta votazione, i candidati presentano al Segretario Comunale il rendiconto delle spese.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle liste di candidati per il Consiglio Comunale. In tal caso la dichiarazione e il rendiconto sono resi dal responsabile politico delle stesse o, in mancanza, dal capolista.

Art. 10 Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 20 Consiglieri Comunali e dura in carica per un periodo di 5 anni.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11
Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente è eletto tra i membri dell'Assemblea in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati o con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in seconda convocazione, da tenersi entro dieci giorni dalla prima .
3. Contestualmente all'elezione del presidente il consiglio elegge, con le stesse modalità , un vicepresidente con funzioni vicarie.
4. In caso di assenza, vacanza od impedimento del presidente e del vicepresidente del consiglio la presidenza è assunta dal consigliere anziano ai sensi di legge o, in assenza, dal consigliere che nella graduatoria di anzianità ai sensi di legge segue immediatamente il consigliere anziano.
5. Nei casi di vacanza del presidente o del vicepresidente il consiglio è convocato per l'elezione del nuovo presidente entro venti giorni.

Art. 12
Compiti e Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il Presidente del Consiglio :
 - a) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
 - b) convoca la consulta dei Presidenti delle Commissioni consiliari di cui all'art. 18 e ne riceve le conclusioni;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentito il Sindaco e la conferenza dei capi gruppo.

Art. 13
Funzionamento del Consiglio Comunale

1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio partecipa al Sindaco le indicazioni utili affinché questi impartisca al Direttore Generale le eventuali ed apposite direttive relative alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.
3. Il Presidente del Consiglio formula altresì le proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni.

4. Il Consiglio nell'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, assicura, mediante il Regolamento, che l'esercizio delle proprie funzioni sia adeguatamente sostenuto da strutture, attrezzature e dotato di risorse finanziarie.
5. Il Regolamento del Consiglio, disciplina altresì la gestione delle stesse.

Art. 14

Convocazione e presidenza della prima seduta

1. La prima seduta, per la comunicazione dei componenti della giunta deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del presidente dell'Assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto per la comunicazione dei componenti della giunta.
3. Il Presidente convoca poi, entro il termine perentorio di dieci giorni, una seduta del Consiglio Comunale nel corso della quale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 15

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale:
 - a) esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari;
 - b) impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità;
 - c) privilegia, nell'adozione degli atti fondamentali il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
3. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio della solidarietà.
5. Al Consiglio Comunale spetta definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
6. Il Consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche di cui al precedente art. 14 comma 3, mediante la proposizione di appositi ordini del giorno da sottoporsi all'approvazione del Consiglio.
7. Il Consiglio partecipa altresì alla verifica periodica circa l'attuazione e l'adeguamento delle linee programmatiche. A tale scopo il Sindaco presenta al Consiglio, entro la scadenza del semestre d'esercizio lo stato di attuazione delle stesse, sulle quali il Consiglio si esprime secondo le modalità di cui al precedente comma.

8. Sono inserite all'ordine del giorno del Consiglio le proposte di iniziativa di singoli consiglieri secondo le forme e con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 16 Sedute e Deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche tranne nel caso in cui, dovendo essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta riservata ai soli componenti eletti.
2. Il Consiglio Comunale è validamente costituito con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto. Nel caso in cui debba procedere all'elezione di taluni suoi membri e nulla sia disposto in senso diverso, conseguono l'elezione coloro che riportano il maggior numero di voti indipendentemente da un quorum minimo. Qualora a seguito della votazione con la procedura su indicata non risultasse eletto alcun esponente della minoranza, che invece è previsto debba essere eletto, è proclamato in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, l'esponente della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà di selezione discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta e nei casi espressamente richiesti dalla legge.
4. I componenti della Giunta partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed hanno diritto di intervenire per esporre la posizione della Giunta.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Segretario generale, che a tal fine si avvale dei servizi comunali. Nei casi di incompatibilità è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario, ove istituito, o da un componente dell'Organo collegiale appositamente nominato dal Presidente.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 Commissioni consiliari

Il Consiglio istituisce, nel proprio seno, Commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo, consultive, redigenti e con poteri di iniziativa nei confronti del Consiglio comunale, secondo l'apposito regolamento.

Art. 18 Consulta dei Presidenti delle Commissioni consiliari

E' istituita la Consulta dei Presidenti delle Commissioni consiliari con compiti di collaborazione con il Presidente del Consiglio al fine di assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni di competenza del Consiglio.

Art. 19 Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni speciali, con il compito di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'Amministrazione nonché commissioni speciali di inchiesta o di controllo su materie di interesse comunale.
2. E' altresì possibile istituire commissioni speciali con funzioni di garanzia.
3. Le Commissioni di garanzia assicurano imparzialità e trasparenza dell'amministrazione.
4. La presidenza delle commissioni definite di controllo e di garanzia è attribuita alle opposizioni.
5. Il regolamento del consiglio comunale disciplina il funzionamento delle commissioni di cui ai commi precedenti.

Art. 20 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Il consigliere giustifica le assenze con comunicazione scritta al presidente del Consiglio Comunale che, dopo tre assenze ingiustificate, invita per iscritto il consigliere a giustificare tutte le stesse. Quando la giustificazione non pervenga entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta notificata del Presidente, quest'ultimo informa il Consiglio che pronuncia la decadenza del consigliere.
5. Qualora, durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 21 Prerogative dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento che assicura inoltre che il consigliere disponga di tutte le informazioni a ciò necessarie.
2. Il sindaco può incaricare singoli consiglieri di approfondire argomenti di rilievo per l'attività amministrativa comunale o della cura di specifiche materie che ineriscano alle competenze del sindaco stesso e della Giunta, riferendone allo stesso.
3. Al consigliere può essere opposto il segreto d'ufficio nei soli casi previsti dalla legge, alla quale ci si riferisce anche per i casi in cui il consigliere è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio.
4. Il regolamento disciplina il diritto del consigliere a disporre tempestivamente della documentazione utile all'esercizio delle proprie funzioni.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale gli potranno essere notificati gli atti inerenti al suo mandato.
6. Il regolamento disciplina l'assistenza processuale ai consiglieri, agli assessori e al sindaco per atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, prevedendo l'esclusione della stessa nei casi in cui vi sia conflitto di interesse e la ripetizione della spesa qualora sia accertata la responsabilità personale da sentenza passata in giudicato.
7. I Consiglieri Comunali ricevono, per la partecipazione a Consigli e Commissioni Consiliari, un gettone di presenza, il cui ammontare è fissato con delibera consiliare. Ciascun Consigliere Comunale può chiedere la trasformazione del gettone di presenza di sua spettanza in indennità di funzione, il cui ammontare è fissato con delibera consiliare.
8. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di erogazione e di decurtazione del gettone di presenza o dell'indennità di funzione.

Art. 22

Presentazione delle interrogazioni e delle istanze

Le interrogazioni e le istanze sono formulate per iscritto al Sindaco che provvede a rispondere direttamente nel termine massimo di trenta giorni. In alternativa, qualora l'interessato lo abbia chiesto espressamente, la risposta può essere fornita durante la seduta del Consiglio Comunale, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 23

Gruppi consiliari

1. Dopo ogni rinnovo del Consiglio Comunale e dopo l'elezione del suo Presidente ogni consigliere viene invitato ad indicare a quale gruppo intende appartenere.
2. Ciascun gruppo è composto da almeno due consiglieri, salvi i casi in cui una lista abbia ottenuto l'elezione di un solo consigliere o un consigliere abbandoni un gruppo e confluisca nel gruppo misto ove costituito.
3. Si applica il comma 2 alla costituzione del gruppo misto e di ogni nuovo gruppo consiliare.
4. E' istituita la Conferenza dei capigruppo il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture sulla base delle esigenze di ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 24

Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di Assessori consentito dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale, pertanto, qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore,

cessa dalla carica di Consigliere all'atto della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 25

Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta:
 - a) compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o del Direttore Generale, ove istituito, dei dirigenti e dei funzionari;
 - b) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - c) adotta prima dell'inizio dell'esercizio il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi e i tempi e definendo i risultati, affidando la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai responsabili delle strutture;
 - d) delibera criteri e indirizzi cui dovranno attenersi il Segretario Generale, il Direttore Generale ove nominato, e i Responsabili delle strutture, nel perseguimento degli obiettivi come individuati dall'Amministrazione nelle linee programmatiche o nel Piano Esecutivo di Gestione;
 - e) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
 - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche con tutti i relativi allegati ed accessori, fatta salva la competenza del Consiglio per i progetti preliminari in variante al Piano Regolatore Generale.
 - h) Delibera in ordine all'autorizzazione alle liti giudiziarie ed in ordine alle proposte di conciliazione e di transazione
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. La Giunta può dotarsi di Regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 26

Decadenza della Giunta

La Giunta Comunale decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale ed a seguito di una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 27

Giusto procedimento

1. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento deliberativo sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili.
2. A tale scopo le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio che non siano meri atti di indirizzo devono essere corredate del parere tecnico del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegno di

spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento", così come definito nel presente Statuto.

Art. 28 Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione, e poteri di autorganizzazione delle proprie competenze.
5. Il Sindaco sovrintende alle funzioni di polizia locale secondo quanto stabilito dalle leggi.

Art. 29 Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente, ed esercita la rappresentanza processuale attiva e passiva debitamente autorizzata dalla Giunta Comunale;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politica e amministrativa del Comune; a tal fine può emanare direttive in attuazione degli atti assunti dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 25 comma 2 lettera d);
- c) indirizza, vigila e coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove, partecipa ed assume iniziative per concludere accordi di programma secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- i) adotta ordinanze ordinarie;
- j) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici

- pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- l) nomina il Segretario Generale dell'Ente e può attribuire allo stesso anche le funzioni di Direttore Generale;
 - m) nomina i responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi apicali seguendo i criteri stabiliti dal presente statuto e dal Regolamento di Organizzazione;
 - n) può chiedere, motivando, il riesame di un atto adottato da un Coordinatore di Area, un Responsabile di Settore/Servizio o dal Direttore Generale quando ritenga che tale atto sia in contrasto con quanto previsto alla lettera b) del presente articolo. Qualora il Coordinatore di Area o il Responsabile di Settore/Servizio o il Direttore Generale ritenga di confermare il proprio atto il Sindaco lo sottopone alla deliberazione della Giunta Comunale;
 - o) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico

Art. 30 Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 31 Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

- a) propone la convocazione del Consiglio Comunale e gli argomenti da trattare al Presidente del Consiglio;
- b) propone argomenti da trattare e dispone con atto, anche informale, la convocazione della Giunta e la presiede;
- c) ha facoltà di delega parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori.

Art. 32 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco:
 - a) in caso di sua assenza o impedimento temporaneo;
 - b) in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, fino alle nuove elezioni;

- c) nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.
2. Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco, unitamente alla nomina dei componenti la Giunta.
3. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del vice Sindaco, le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore più anziano d'età.
4. Il Vice Sindaco dovrà essere individuato con il documento programmatico sulla base del quale verrà eletta la Giunta comunale. In tale documento il Vice Sindaco sarà il primo degli assessori elencati dopo il candidato Sindaco. Gli altri assessori fungeranno da Vice Sindaco, secondo l'ordine in cui figurano elencati nel documento stesso, in caso di assenza, impedimento, dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Vice Sindaco, così come individuato nel presente comma, con l'esclusione degli Assessori esterni al Consiglio comunale ove eletti.
5. Delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio comunale.

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

Art. 33 Attribuzioni generali

1. Al Segretario generale spettano le funzioni di sovrintendenza, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge. Svolge in particolare compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario Generale, quale garante del rispetto dei valori contemplati dall'art. 97 della Costituzione svolge attività di coordinamento individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente fissati dagli organi elettivi.
3. Nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, il Segretario Generale, qualora non sia nominato altro soggetto con funzioni di Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei Responsabili delle strutture anche attraverso il Comitato di Direzione, di cui all'art. 42 del presente Statuto.
4. Spetta al Segretario Generale l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per l'esplicazione delle proprie competenze.
5. Il Sindaco può conferire al Segretario Generale la presidenza di commissioni d'appalto o di concorso.
6. Il Segretario Generale svolge, qualora sia nominato dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale.

Art. 34 Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute degli Organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi e ne cura altresì la verbalizzazione, con

- obbligo di astensione e di sostituzione, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette all'eventuale controllo dell'Organo Regionale di Controllo o del Difensore Civico.
 3. Presiede, ove non si avvalga della facoltà di delega al funzionario preposto, l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
 4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
 5. Cura, avvalendosi del Servizio Segreteria Generale, la trasmissione degli atti deliberativi all'Organo Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
 6. Esercita le altre competenze conferitegli dalla legge statale, regionale, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente e dal Sindaco.
 7. I Regolamenti attribuiscono allo stesso, in particolare, anche funzioni di carattere gestionale che richiedono alta garanzia di imparzialità e/o che non possono essere attribuite, in relazione al livello di professionalità richiesto, ai responsabili delle strutture operative di massima dimensione in servizio.
 8. Ove non diversamente disciplinato dai Regolamenti il Sindaco può attribuire allo stesso le funzioni di cui al comma precedente.

Art. 35

Il Vice Segretario

1. E' prevista nella struttura organizzativa dell'ente la figura del Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario esercita le funzioni ausiliarie secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione nonché vicarie del Segretario generale, sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento anche temporaneo.
3. Ove il posto di cui al 1° comma sia vacante il Sindaco può attribuire la funzione di Vice Segretario ad un funzionario di qualifica apicale di professionalità amministrativa in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso all'Albo di Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Organizzazione.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 36

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'organizzazione del Comune è ordinata in base al perseguimento degli obiettivi politici e alla soddisfazione dei bisogni della collettività. Si uniforma ai seguenti criteri:
 - a) distinzione fra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa;
 - b) efficienza, economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ;
 - c) flessibilità nell'organizzazione delle unità organizzative e nella gestione delle risorse umane;
 - d) armonizzazione degli orari secondo le finalità dell'art. 60 D.P.R. 03.02.1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Regolamento di Organizzazione individua forme e modalità operative di gestione della struttura interna.
3. Gli uffici del Comune, articolati in Aree funzionali e nelle ulteriori strutture organizzative individuate dal Regolamento di Organizzazione, si uniformano ai principi di cui al D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Regolamento di Organizzazione individua, nell'ambito delle Aree previste, l'articolazione strutturale del modello organizzativo dell'ente secondo il seguente schema:
 - a) strutture operative di massima dimensione
 - b) strutture sotto ordinate
 - c) strutture di supporto o staff
 - d) strutture di progetto
5. Le attribuzioni di ciascuna struttura organizzativa sono stabilite dal Regolamento di Organizzazione. Ove possibile la struttura verrà organizzata secondo la logica dei processi e dei sotto processi.

Art. 37

Rapporti con il personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione e la qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. L'Amministrazione Comunale regola le relazioni sindacali secondo i criteri e le modalità indicate nell'art. 10 del D.Lgs. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e nei contratti collettivi di lavoro; nelle materie demandate alla contrattazione decentrata si provvederà con specifici accordi sindacali resi esecutivi con provvedimento della Giunta.

Art. 38

Direttore Generale

1. Sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione il Sindaco può, previa deliberazione della Giunta, nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Coordinatori di Area e i Responsabili di Settore/Servizio, ad eccezione del Segretario del comune.
2. Qualora il Sindaco affidi l'incarico ad un soggetto diverso dal Segretario Generale, il Regolamento di Organizzazione ne disciplina i rapporti e le rispettive attribuzioni.

Art. 39

Coordinatore di Area Funzionale

1. Il Coordinatore di Area Funzionale predispone d'intesa con il Direttore Generale il piano degli obiettivi dell'area, organizzando e gestendo le risorse umane assegnate all'area stessa.

2. In caso di inerzia dei Responsabili di Settore e/o Servizio e/o di Staff provvede direttamente o assegna ad altro Responsabile l'adozione dei provvedimenti, nel rispetto delle competenze professionali.

Art. 40

Compiti dei responsabili delle strutture

1. I Responsabili delle strutture, per il conseguimento degli obiettivi e degli indirizzi impartiti dagli organi elettivi e sotto la sovrintendenza del Segretario Generale, o del Direttore Generale eventualmente nominato, organizzano e dirigono le strutture comunali alle quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.
2. Esercitano i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività dei settori e dei servizi da loro dipendenti.

Art. 41

Incarichi di direzione

1. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale e il Direttore se individuato, nomina i coordinatori di Area ed i Responsabili di strutture operative di massima dimensione e di quelle immediatamente sottordinate, in coerenza con le disposizioni di legge, del presente Statuto, e del Regolamento di Organizzazione.
2. Ad ogni Responsabile cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.

Art. 42

Comitato di direzione

1. Il Regolamento di Organizzazione disciplina il funzionamento e le attribuzioni del Comitato di Direzione.
2. Il Comitato di Direzione è composto dal Segretario Generale, dal Direttore Generale se nominato, dai Coordinatori di Area e dai Responsabili delle strutture operative di massima dimensione.
3. Il Sindaco o un suo delegato ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato.

Art. 43

Reclutamento di personale a tempo determinato

1. Il Regolamento di Organizzazione stabilisce i limiti, i criteri e le modalità per il reclutamento di dirigenti a tempo determinato per l'espletamento di funzioni di direzione e/o di coordinamento di uno o più settori, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, secondo le disposizioni di cui al comma 5bis – art.51 – della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ente, di Responsabile di struttura operativa che richiedono alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Il Regolamento disciplina le modalità di reclutamento e i requisiti richiesti.
3. I contratti di lavoro di cui ai commi precedenti non possono avere durata che oltrepassi la scadenza del mandato elettorale del Sindaco.

Art. 44

Valutazione dell'organizzazione

1. Con scadenza massimo biennale, la Giunta presenta al Consiglio Comunale una relazione contenente una valutazione sullo stato dell'organizzazione del personale e dei servizi, della adeguatezza della struttura operativa e della dotazione organizzativa in rapporto agli obiettivi, alle attività, ai criteri ed ai parametri per il controllo di gestione.
2. La relazione è redatta tenendo conto delle valutazioni a tal fine fornite dal Nucleo di valutazione.

Art. 45

Rapporti di collaborazione esterna

Il Regolamento di Organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il perseguimento di programmi ed obiettivi determinati e con convenzioni a termine che prevedano una durata non superiore a quella del programma, i criteri per la determinazione del trattamento economico e la natura privatistica del rapporto.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 46

Forme di gestione

1. L'attività ed i servizi comunali sono organizzati secondo i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità.
2. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, ed in particolare quella diretta a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità stessa, viene svolta di regola attraverso i servizi pubblici, che possono essere istituiti e gestiti, anche con diritto di privativa, dal Comune, ai sensi di legge.
3. Il Comune, ai sensi del presente Statuto riconosce e favorisce le libere forme associative della collettività locale e ne valorizza l'azione. Ove possibile ed in assenza di vincoli di legge, esso assume servizi che non siano già svolti efficacemente e con piena soddisfazione della comunità dai citati gruppi sociali.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa consultazione delle associazioni interessate, nonché previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo Statuto.
5. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
6. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione, l'unione di Comuni, ovvero in Consorzi.
7. Quale che sia la modalità di gestione prescelta, nell'organizzazione del servizio sono garantite ai membri della comunità idonee forme di partecipazione, informazione, controllo e tutela.

Art. 47

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non imprenditoriali, non rendono opportuna la gestione con altre forme previste dalla legge.
2. Il Consiglio comunale stabilisce con norme regolamentari i criteri di gestione e di accesso, gli orari di utenza, le modalità per stabilire l'equilibrio ottimale tra costo e qualità del servizio, la determinazione del rapporto tra il corrispettivo a carico degli utenti e il costo sociale del servizio assunto dal Comune.

Art. 48

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che assicurano alla Amministrazione comunale compiti di indirizzo e di controllo sulla prestazione, finalizzati a garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini, la razionalità economica della gestione, il contenimento dei costi e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il regolamento dei contratti disciplina le modalità delle gare mediante le quali si individua il concessionario.

Art. 49

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e del presente Statuto, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto, approvato dal Consiglio comunale e da propri regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

Art. 50

Nomine e revoche

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi generali per le nomine e le revoche espressi dal Consiglio Comunale.
2. Il Presidente e i singoli consiglieri possono essere altresì revocati nei casi espressamente previsti dallo Statuto dell'Azienda Speciale.
3. Il Direttore è nominato secondo le modalità stabilite nello Statuto dell'Azienda.
4. Il Direttore può essere revocato dal Consiglio d'Amministrazione nei casi previsti dallo Statuto dell'Azienda, su proposta motivata del Presidente o di 1/3 dei Consiglieri di Amministrazione assegnati.

Art. 51

Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e, previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma, determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto di tipo privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Agli organi dell'istituzione di cui all'art. 23, comma 3 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, possono applicarsi le norme dell'Azienda, salvo che con la deliberazione istitutiva si rimandi al regolamento dell'istituzione la disciplina della stessa.

Art. 52

Società a prevalente capitale locale

1. Per la gestione di servizi pubblici di rilevante importanza e consistenza imprenditoriale e finanziaria, il Consiglio comunale può promuovere la partecipazione del Comune, singolarmente o in forma associata ad altri enti pubblici, alla costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione di altri soggetti privati.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nell'atto costitutivo della Società e nel relativo Statuto, che sono approvati dal Consiglio comunale, sono stabilite le modalità di conferimento della quota di partecipazione anche mediante beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società, nonché la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Sindaco.

TITOLO V CONTROLLO INTERNO

Art. 53

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine

- agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
3. Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specifica le attribuzioni di controllo, di proposta e di garanzia.
 4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 54 Revisori del conto

1. I revisori del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e delle altre norme di legge specifiche in materia, devono possedere quelli di eleggibilità, fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VI FORME COLLABORATIVE

Art. 55 Principio di cooperazione

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, nonché con altri enti, sia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere, sia per concorrere ad iniziative di carattere nazionale o internazionale meritevoli sul piano socio culturale e della solidarietà.
2. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 56 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti

partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 57 Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza con i principi del presente Statuto, promuove la costituzione di consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di forme organizzative previste per i servizi stessi negli articoli precedenti.
2. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal precedente art.56, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile

Art. 58 Unione di Comuni

In attuazione del principio di cui ai precedenti artt. 55 e 56 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 59 Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati partecipa con altri enti pubblici ovvero, ove ne abbia la competenza primaria, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la regolamentazione dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

TITOLO VII L'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 60 Disciplina dei termini

Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, l'Amministrazione comunale provvede a determinare, ai sensi dell'art.2, 2° comma, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il termine entro cui ciascun tipo di procedimento deve concludersi con l'assunzione dell'atto finale.

Art. 61 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire ed hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, ad eccezione di quelli che in forza di espressa disposizione di legge o regolamento sono considerati sottratti all'accesso.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può essere riconosciuta oltre che ai singoli soggetti anche ai portatori di interessi diffusi.
3. Il regolamento dovrà prevedere le modalità ed i tempi con i quali:
 - a) gli aventi diritto, a partire dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - b) il responsabile del procedimento, dalla ricezione delle richieste di cui al precedente punto, deve pronunciarsi sulla loro accoglibilità e rimettere le sue conclusioni all'Organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale;
 - c) agli aventi diritto viene data adeguata motivazione nei casi in cui si verifichi il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute.

Art. 62 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e di soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento, nonché dalla normativa prevista dalla Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 63 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste agli artt. 61 e 62.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 64

Accordi concernenti la discrezionalità

1. Nei termini di cui all'art.11 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni l'Amministrazione comunale può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art.13 della predetta Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, non sono in ogni caso ammessi accordi in relazione ai seguenti tipi di procedimento:
 - a) procedimenti sanzionatori e disciplinari;
 - b) procedimenti concorsuali in materia di pubblico impiego;
 - c) procedimenti di scelta del metodo di gara per gare di appalto di opere e servizi pubblici.
3. L'organo competente per l'adozione del provvedimento è altresì competente per la stipula dell'eventuale accordo. Se l'adozione è subordinata ad atti concernenti l'esercizio della discrezionalità in essi può valutarsi anche la possibilità o meno di addivenire ad accordo.
4. Nei settori di attività di cui all'art.11 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio comunale può autorizzare il Sindaco alla stipula di accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento, dettando tutte le opportune prescrizioni in ordine a contenuto ed effetti degli accordi, nel rispetto delle particolari norme che regolano la formazione del provvedimento in questione.
5. Agli accordi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art.11 della Legge 241, ove compatibili, ed in quanto non sia diversamente disposto dal precedente comma.

Art. 65

Il Difensore Civico - Istituzione, competenze e poteri

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico comunale.
2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni nei confronti dell'Amministrazione comunale, nonché degli enti ed istituzioni da questa dipendenti.
3. Il difensore civico interviene d'ufficio oppure su richiesta, anche orale, di chi vi ha interesse.
4. Il difensore civico con istanza motivata:

- a) può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;
 - b) può convocare i responsabili dei procedimenti per chiedere ed ottenere informazioni;
 - c) può avanzare proposte e presentare documenti o relazioni al Sindaco, al Consiglio comunale od alla Giunta, che hanno l'obbligo di esaminarli entro trenta giorni e, comunque, nella prima seduta del Consiglio comunale successiva alla scadenza di tale termine;
 - d) deve presentare al Consiglio comunale una relazione annuale circa l'attività svolta, corredandola di analisi statistiche e formulando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa comunale;
 - e) deve dare notizia all'Autorità giudiziaria di tutti i fatti costituenti reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio;
 - f) assume ogni altro atto e svolge ogni altra attività espressamente attribuita alla sua competenza dallo Statuto, per il perseguimento dei fini di cui all'art.11 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da altri atti normativi.
5. Il difensore civico esercita altresì il controllo preventivo di legittimità nei casi previsti dall'art 127 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 66 Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto. La durata in carica del difensore civico è stabilita in un periodo massimo di cinque anni e, comunque, non oltre il mandato amministrativo del Consiglio comunale che ha provveduto alla nomina.
2. La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini dell'elezione necessita una maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in tre successive votazioni, ai fini dell'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Salvi i casi di dimissioni, morte e sopravvento di cause d'ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico resta in carica fino alla nomina esecutiva del successore.
4. La prima elezione avviene entro 6 mesi dall'approvazione del Regolamento del Difensore civico.
5. Il Difensore civico può essere istituito attivando forme di collaborazione convenzionale od accordi di programma con enti locali territoriali; in questo caso, alla nomina si procede sulla base di un accordo convenzionale che, in ottemperanza ai diversi statuti e regolamenti di attuazione, ne stabilisca i requisiti, le modalità di esercizio della carica, i mezzi e le prerogative.

Art. 67 Condizioni d'eleggibilità ed incompatibilità

1. Il difensore civico è scelto tra coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale che, per preparazione ed esperienza giuridico-amministrativa diano garanzia d'indipendenza, obiettività e serenità di giudizio oltre che di competenza giuridico-amministrativa.
2. Sono cause d'ineleggibilità:
 - a) la qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio, associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti

- contrattuali o convenzionali con il Comune o che siano da questo sovvenzionati in qualsiasi modo ed a qualunque titolo;
- b) la titolarità d'incarichi professionali che comunque riguardino gli interessi dell'Amministrazione comunale.
3. Sono cause d'incompatibilità:
- a) la qualità di consigliere comunale, provinciale, regionale, deputato o senatore;
- b) la qualità di dipendente del Comune o di ente od istituzione dipendente dal Comune ovvero di consorzio del quale faccia parte il Comune;
- c) la qualità di segretario di partiti e movimenti politici a qualsiasi livello.
4. Il difensore civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità; nel caso di sopravvenuta incompatibilità egli deve provvedere alle opzioni del caso entro il termine di 30 giorni.
5. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio comunale per gravi motivi; in tal caso occorre una deliberazione assunta con la stessa maggioranza occorsa per la sua elezione.

Art. 68

Dotazioni ed organizzazione dell'ufficio

1. Sono poste a disposizione del difensore civico, mediante apposito regolamento, le risorse, il personale e gli uffici necessari.
2. Le spese dell'ufficio sono poste a carico del Comune.
3. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.

TITOLO VIII

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 69

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso iniziative di incentivazione, accesso ai dati e forme di consultazione che saranno stabilite dal Consiglio comunale sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento sulla partecipazione.
2. La Giunta comunale registra in apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente comma, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 70

Comitati cittadini di zona

1. Il Comune, con apposito regolamento e sulla base della ripartizione del proprio territorio in tre zone cittadine, costituisce organismi di partecipazione collegiali, denominati Comitati cittadini di frazione, aventi come finalità fondamentale l'affermazione dell'idea di *polis*, di città.
2. Pertanto per i fini di cui al precedente comma, vengono istituiti i Comitati di frazione, secondo le modalità contenute nell'apposito capitolo del "Regolamento di partecipazione".
3. I comitati:
 - a) svolgono funzione di raccordo e di interlocuzione tra i cittadini e l'Amministrazione comunale;

- b) esercitano funzioni di promozione e d'informazione sugli atti e sulle iniziative dell'Amministrazione comunale riguardanti la zona;
 - c) raccolgono le istanze e le informazioni riguardanti i bisogni e le aspettative, indicando in termini propositivi le priorità da affrontare ed eventuali proposte di soluzione.
4. I comitati cittadini di frazione sono costituiti secondo le modalità indicate nel Regolamento di partecipazione.
 5. Il Consiglio entro sei mesi dalla pubblicazione dello Statuto approva un nuovo regolamento che disciplini il funzionamento dei comitati di zona, in sostituzione di quello vigente.
 6. I Comitati hanno durata pari a quella del Consiglio Comunale che li nomina. La loro nomina deve avvenire entro sei mesi dall'elezione del Sindaco, ad eccezione dei casi previsti dal Regolamento di Partecipazione per i quali la nomina può avvenire entro 1 anno.
 7. Ciascun Comitato cittadino elegge il proprio presidente a maggioranza dei suoi componenti con voto palese.
 8. Il regolamento di partecipazione prevede il numero dei componenti di ciascun comitato, i criteri, le modalità, i tempi e le forme organizzative con cui il comitato esercita le proprie funzioni, nonché i termini del rapporto con gli organi o le strutture comunali e con i membri della Comunità singoli o associati.

Art. 71

Rappresentanti delle Consulte nei Comitati di zona

Il Consiglio Comunale ove non fossero ancora in essere le Consulte o le stesse non avessero adempiuto alla nomina dei componenti nell'arco di 3 mesi dall'approvazione del nuovo Regolamento di Partecipazione, procede alla nomina dei rappresentanti di cui all'art. 70 comma 4.

Art. 72

Commissioni consiliari consultive e Consulte Comunali

1. Possono essere istituite Commissioni consiliari consultive composte da Consiglieri comunali e singoli cittadini portatori di esperienza e competenza in materie riguardanti le funzioni comunali e di interesse dell'intera comunità.
2. Ai fini di un organico rapporto tra il Comune e le diverse forme associative iscritte all'albo comunale, possono essere altresì istituite le Consulte comunali.
3. Il Regolamento di partecipazione determina la composizione, il numero ed il tipo delle consulte e delle commissioni comunali, e per ciascuna di esse il numero dei suoi componenti, le relative competenze, le forme e le modalità di organizzazione e di funzionamento, il rapporto con il Comune e l'utilizzo delle strutture, dei beni e dei servizi comunali.

Art. 73

Volontariato

1. L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi sociali, può avvalersi o promuovere la costituzione di appositi organismi basati sulla volontaria adesione da parte di cittadini singoli o associati, determinando con il regolamento sulla partecipazione le finalità da perseguire, le forme di convenzionamento, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e loro gestioni, le forme di controllo sull'attività.

2. Gli organismi previsti nel comma 1., esponenziali di interessi che coinvolgono l'ambito comunale, sono sentiti in merito a provvedimenti presi dall'Amministrazione comunale nelle materie oggetto della loro attività nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 74 La Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove per l'intera Comunità la partecipazione all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne, anche attraverso il concorso diretto della popolazione nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento sulla partecipazione popolare, il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai membri della Comunità ed ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire i pareri di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 75 Istanze

1. Ogni membro della comunità, nonché le associazioni, i comitati ed i soggetti possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. Le modalità delle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve altresì prevedere i tempi e le idonee forme di comunicazione della risposta.
3. Se il termine previsto dal regolamento per la risposta non è rispettato, ciascun Consigliere può far proprio il contenuto dell'istanza in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto dell'istanza, secondo le modalità e con le forme previste dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 76 Petizioni

1. Tutti i membri della Comunità possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi elettivi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le modalità e le procedure della petizione sono indicate dal regolamento, il quale deve altresì prevedere i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'Organo elettivo competente.
3. Se il termine previsto dal regolamento per la risposta non è rispettato, ciascun Consigliere può far proprio il contenuto della petizione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione, secondo le modalità e con le forme previste dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 77 Proposte

1. Possono essere avanzate al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi sottoscritte da 200 membri della Comunità, con le modalità e nelle forme previste dal regolamento sulla partecipazione.
2. Il regolamento deve altresì prevedere i tempi e le modalità con cui:
 - a) il Sindaco trasmette la proposta all'Organo elettivo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario generale, nonché dell'attestazione alla copertura finanziaria;
 - b) l'Organo elettivo competente deve sentire una rappresentanza dei proponenti.
3. Se il termine previsto dal regolamento per la risposta non è rispettato, ciascun Consigliere può far proprio il contenuto della proposta in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della proposta, secondo le modalità e con le forme previste dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 78 Sondaggi di opinione

1. Questioni amministrative di stretta rilevanza comunale potranno essere sottoposte alla valutazione della popolazione residente nel Comune o di porzioni di essa mediante sondaggi d'opinione da compiersi per posta, telefono, raccolta di voti ovvero con i mezzi di volta in volta ritenuto più opportuni, ivi compresi i mezzi informatici e telematici.
2. L'indizione del sondaggio di opinione è deliberata dal Consiglio; in ordine all'indizione possono aversi proposte nei termini di cui al precedente art. 74.
3. Il Consiglio deve deliberare l'indizione di un sondaggio quando si tratti dell'effettuazione di scelte fondamentali in materia di opere e servizi pubblici.
4. E' esclusa l'indizione di un sondaggio in materia di bilancio e programmazione finanziaria.
5. Se ha luogo un sondaggio sulla medesima questione non può indirsene un altro per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'indizione, salvo che il nuovo sondaggio non si configuri come un obiettivo sviluppo del precedente.
6. Il sondaggio si svolge nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) per la preparazione e lo svolgimento l'Amministrazione può avvalersi della consulenza e dell'opera di istituti o società specializzate;
 - b) il sondaggio non può vertere su scelte già operate dalla legge o sulla sussistenza o meno di responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale;
 - c) il sondaggio può concernere sia valutazioni sia orientamenti; in tale ultimo caso esso deve se possibile porsi nei termini di scelta tra più soluzioni alternative;
 - d) il sondaggio deve avvenire secondo modalità tali da garantire la possibilità di partecipazione di tutti i residenti individuata nella delibera di indizione e da garantire la segretezza dell'espressione di opinione;

- e) il sondaggio non può svolgersi in coincidenza con operazioni di voto né nei due mesi precedenti l'elezione del Consiglio;
 - f) qualora concerna un procedimento in corso, il sondaggio non può svolgersi senza il rispetto dei termini stabiliti per il medesimo, ove questi siano da considerare perentori;
 - g) il sondaggio deve esaurirsi entro un mese dall'indizione.
7. Il risultato del sondaggio non vincola l'Amministrazione.

Art. 79

Referendum Consultivo - Principi generali

Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di collegamento tra la popolazione comunale e i suoi organi elettivi.

Art. 80

Richiesta

1. L'istanza di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito, ovvero deve contenere il testo integrale del provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. Essa deve altresì indicare i soggetti promotori.
2. Nel caso di quesito interessante procedimenti già avviati dall'Amministrazione comunale, la richiesta di referendum deve essere presentata prima della conclusione del procedimento coinvolto dalla consultazione.
3. L'Organo elettivo competente in relazione all'oggetto del referendum, decide con atto motivato dalla salvaguardia di esclusivi interessi dell'Ente se sospendere o no il procedimento di cui al comma 2° del presente articolo.

Art. 81

Limiti in ordine all'ammissibilità

1. La deliberazione del Consiglio che determina l'effettuazione del referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non può concernere atti vincolati in base a disposizioni di legge, quanto ad obbligo di emanazione e quanto a contenuto.
2. Non è ammesso referendum su atti relativi a:
 - a) modifiche dello Statuto;
 - b) approvazione del bilancio e programmazione finanziaria;
 - c) istituzione di tributi e tariffe;
 - d) nomina di membri della Giunta municipale, elezione del Sindaco o dei rappresentanti in enti, aziende od istituzioni;
 - e) stato giuridico del personale degli uffici;
 - f) minoranze etniche e religiose.
3. La richiesta di referendum è inoltre inammissibile allorché lo svolgersi della consultazione sia incompatibile con il rispetto dei termini perentori previsti dalle leggi per il perfezionarsi del procedimento, ovvero sia incompatibile con il rispetto di termini perentori previsti dalla legge per procedure di finanziamento non surrogabili.

Art. 82

Giudizio sull'ammissibilità

1. Circa l'ammissibilità del referendum decide una commissione costituita dal Segretario Generale, che la presiede, e due esperti in materia giuridica designati uno dalla Giunta comunale sentiti i capi gruppo e uno dal comitato promotore.
2. Sull'ammissibilità la commissione decide a maggioranza assoluta.
3. Il giudizio deve riguardare unicamente la verifica della sussistenza in concreto dei requisiti di ammissibilità di cui al presente Statuto.
4. La commissione è nominata dal Sindaco e decide nel termine di venti giorni dal deposito della richiesta contenente il quesito o la bozza di provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 80.

Art. 83 Raccolta delle firme

1. La procedura referendaria ha inizio con il deposito della richiesta di referendum e l'unito testo del quesito o della bozza di provvedimento presso la segreteria del Comune che deve rilasciare i moduli di cui al 2° comma entro i trenta giorni successivi alla pronunzia, ove positiva, della commissione di cui all'art. 82.
2. Il quesito referendario deve essere sottoscritto dai soggetti di cui al 5° comma, in calce ad appositi moduli da richiedersi alla segreteria comunale e vidimati dal Segretario Generale. Ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
3. La raccolta delle firme non può durare oltre trenta giorni dalla data di ritiro dei moduli di cui al presente articolo; entro tale data devono essere depositate presso la Segreteria del Comune i moduli firmati.
4. La Commissione di cui all'art. 82 verifica la validità delle firme raccolte ed il loro numero.
5. Il referendum è indetto dal sindaco allorché ne faccia richiesta almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e dei residenti maggiorenni anche se sprovvisti di cittadinanza italiana.

Art. 84 Campagna elettorale

La campagna elettorale deve svolgersi in modo tale da garantire la più ampia conoscenza della questione o dell'atto oggetto di referendum. A tal fine potranno essere utilizzati manifesti, volantini e stands per l'informazione e la documentazione del pubblico.

Art. 85 Votazione

Hanno diritto di voto per il referendum, oltre ai residenti ed iscritti nelle liste elettorali, anche i membri della comunità privi della cittadinanza italiana in possesso della residenza che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno della votazione.

Art. 86 Efficacia

1. Il referendum non è valido se non ha votato la maggioranza degli aventi diritto e prevale l'opinione che ha riportato il consenso della maggioranza dei votanti.

2. L'Organo elettivo competente ha l'obbligo di tenere conto dei risultati del referendum, motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione.

Art. 87 Regolamento

1. Le modalità ed i limiti di esercizio del potere di proporre referendum nonché le modalità di attuazione sono disciplinate da apposito regolamento. Questo dovrà comunque prevedere forme tali da non dar luogo ad inutili aggravii di procedura.
2. Fermi restando i principi della personalità e della segretezza del voto, le operazioni di voto sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente in base a criteri di economicità; può essere altresì contemplato l'ausilio dei mezzi tecnologici più idonei.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 88 Efficacia dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto prevalgono, nei limiti dei principi fissati dalle leggi, ai sensi degli artt.2, 4° e 5° comma, e 4, 2° comma e comma 2 bis della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni ed in assenza di specifica disposizione legislativa, su ogni norma di legge, regolamento od atto amministrativo generale.
2. Esse inoltre integrano, in quanto compatibili, le norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale relative a materie oggetto di disciplina statutaria.

Art. 89 Interpretazione dello Statuto

Le norme del presente Statuto s'interpretano secondo l'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice Civile.

Art. 90 Revisione dello Statuto

1. La revisione statutaria può essere proposta da:
 - a) un numero di almeno 500 cittadini del Comune;
 - b) ciascun Consigliere comunale;
2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare un'adeguata motivazione esplicativa.
3. Qualora la proposta di revisione sia avanzata dai soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma le firme degli iscritti alle liste elettorali sono raccolte con le medesime modalità previste per la proposta di cui al precedente art. 80.
4. La proposta di revisione avanzata dai cittadini è presentata mediante deposito presso la Segreteria del Comune, corredata dalle firme dei proponenti.

5. Il Consiglio comunale pone in discussione le proposte di cui al presente articolo entro le prime tre sedute successive alla presentazione delle stesse, e comunque non oltre tre mesi da tale data.
6. Ove il Consiglio comunale ritenga opportuno procedere, può avvalersi di una commissione per l'istruttoria della proposta secondo forme e modalità che stabilirà di volta in volta.

Art. 91 Regolamenti di attuazione

I regolamenti di attuazione del presente Statuto saranno approvati dal Consiglio Comunale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, salvo quanto previsto dall'art.59 della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 92 Entrata in vigore

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, inviato al Ministero dell'Interno, ed affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali entra in vigore.